



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X- Produzione Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n.280;

VISTI gli artt. 3 e 11 della sopra citata legge n.30/91 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta dei libri genealogici e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTO il decreto ministeriale del 15 giugno 1973, modificato con successivi decreti dell'11 febbraio 1985, del 30 agosto 1988 e del 18 giugno 1992, con il quale è stato istituito presso l'Ente Nazionale Cavallo Italiano (ENCI) il libro genealogico del cavallo da Sella Italiano e approvato il relativo disciplinare;

VISTO il decreto ministeriale n.21607 del 14 marzo 1996 con il quale è stato approvato, tra l'altro, un nuovo testo del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano;

VISTO il decreto ministeriale n.23270 del 19 ottobre 1998 con il quale è stato approvato un nuovo disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano, le norme tecniche di selezione, le norme tecniche riguardanti l'inseminazione artificiale e il disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni;

VISTO il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.449, recante riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1994, n.59, ed in particolare, l'art.7, che stabilisce l'incorporazione nell'UNIRE dei preesistenti enti ippici, tra i quali l'ENCI, compreso l'affidamento allo stesso UNIRE della gestione dei relativi libri genealogici;

VISTO il decreto ministeriale n.22493 del 1 ottobre 2001 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano, delle norme tecniche di selezione, delle norme tecniche riguardanti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X- Produzione Animali

l'inseminazione artificiale, del disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione e del disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico;

VISTI i decreti ministeriali n.21356 del 29 aprile 2002, n.22892 del 27 settembre 2002 e n.20267 del 22 gennaio 2003 con i quali sono stati approvati i nuovi testi degli artt. 4, 15 e 17 del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano, approvato con decreto ministeriale n.22493/2001;

VISTO il decreto ministeriale n.23689 del 26 settembre 2003 con il quale è stato approvato un nuovo testo del disciplinare del cavallo da Sella Italiano;

VISTO il decreto ministeriale n.24395 del 28 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell'art.4 del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano, approvato con decreto ministeriale n.23689/2003;

VISTO il decreto ministeriale n.22332 del 27 luglio 2007 con il quale è stato approvato l'ultimo testo del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano;

VISTA la decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2007 a conclusione della procedura di infrazione 2004/2069 ex art. 226 del Trattato CE nei confronti dell'Italia per le modalità relative all'iscrizione e registrazione di equidi nel libro genealogico del cavallo da sella (Arabo-Anglo-arabo e Sella Italiano);

VISTA la nota n. 23928 dell'11 dicembre 2007 con la quale è stato chiesto all'UNIRE di adeguare il disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano alla normativa europea sulle condizioni dettate dalla direttiva 90/427/CEE e decisione 96/78/CE;

VISTO il decreto ministeriale n.21636 del 19 novembre 2007 con il quale è autorizzata l'iscrizione presso l'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA) del libro genealogico del cavallo di razza purosangue Arabo con contestuale approvazione del relativo disciplinare e contemporanea eliminazione della sottosezione A dalla sezione I cavallo purosangue arabo del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano tenuto dall'UNIRE;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS X- Produzione Animali

VISTA la nota n.2008/0035734 del 5 giugno 2008 con la quale l'UNIRE ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29 maggio 2008 concernente l'approvazione del nuovo testo del disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano, su conforme delibera della Commissione Tecnica Centrale adottata nelle riunioni del 28 marzo 2008, 21 aprile 2008 e 22 maggio 2008;

RITENUTO necessario, oltre ad alcune correzioni formali, modificare il titolo del disciplinare in questione da "disciplinare del libro genealogico del cavallo da Sella Italiano" a "disciplinare del libro genealogico dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano", in quanto trattasi di tre razze distinte, nonché rimodulare alcune disposizioni per adeguarle alle richieste della Commissione Europea;

CONSIDERATO che la proposta di modifica al testo del disciplinare così come riformulato si adegua alla decisione della Commissione Europea nella sopra citata procedura di infrazione 2004/2069 ex art. 226 del Trattato CE;

DECRETA:

Art.1 – E' approvato il nuovo "disciplinare del libro genealogico dei cavalli di razza: Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano", costituito da 27 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1).

Art.2 – Le norme tecniche di selezione, di inseminazione artificiale e di valutazione genetica in stazione degli stalloni approvate con D.M. n.23689 del 26.9.2003 ed il disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico approvato con D.M. n.22493 del 1.10.2001:

1. restano in vigore solo in quanto non contrastanti con il disciplinare;
2. l'adeguamento di dette norme avviene comunque entro sei mesi dalla data del presente decreto.



Per copia conforme

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

DM approvazione disciplinare del libro genealogico del cavallo da sella da razze
ACI - cartella Associazioni Unire Italia della St. 02



Allegato 1

DISCIPLINARE DEI LIBRI GENEALOGICI DEI CAVALLI DELLE RAZZE: ORIENTALE, ANGLO ARABO E SELLA ITALIANO

Art. 1

1. Ai sensi dell'art.3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico del cavallo di razza: Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano, già istituito con la denominazione "libro genealogico del cavallo da Sella italiano con D.M. del 15.6.1973 presso l'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano (ENCI), è gestito dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) ente di diritto pubblico, ed è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione europea.

Organizzazione del libro genealogico

Art. 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Le attività del libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico provvede UNIRE con:
 - la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UC);
 - il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC del libro genealogico:
 - a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze :



Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;

b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare.

2. La CTC è nominata dall'UNIRE ed è composta da:

- a) il Segretario Generale dell'UNIRE o suo delegato;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - servizi zootecnici - nominato dallo stesso Ministero;
- c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati per l'agricoltura delle Regioni con la maggiore consistenza, complessivamente considerata per le tre razze, di soggetti iscritti al libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale, l'Italia meridionale ed insulare;
- e) il coordinatore nazionale del corpo degli esperti;
- f) due tecnici del settore, nominati dall'UNIRE;
- g) tre allevatori, designati dalle associazioni nazionali degli allevatori con personalità giuridica riconosciuta, delle razze di cui l'UNIRE detiene il libro genealogico;
- h) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di una rosa di nominativi segnalati dall'UNIRE.

3. Partecipa con diritto di voto alle riunioni della CTC il funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

4. La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

5. Svolge le funzioni di segretario della CTC il Dirigente dell'UNIRE, incaricato dalla direzione dell'Area Cavallo da Sella o un funzionario all'uopo incaricato.

6. I componenti della CTC restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

7. La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

- 
8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.
 9. La convocazione della CTC è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.
 10. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il vice Presidente.
 12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.
 13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

1. L'UC provvede:
 - a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del libro genealogico;
 - b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari;
 - c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dalle norme tecniche;
 - d) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare. Responsabile dell'attività dell'UC e dell'applicazione del disciplinare delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il Segretario Generale dell'UNIRE

Art. 6

1. Il Corpo degli esperti è retto da apposito disciplinare predisposto dall'UC, su conforme parere dalla CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è formato da ispettori ed esperti.
2. Il Corpo degli esperti è composto da tecnici specializzati in ippicoltura iscritti in appositi albi istituiti dall'UNIRE. Nell'ambito del Corpo degli esperti l'UC nomina i giudici per le valutazioni di cui all'art. 16.



Iscrizione al libro genealogico

Art. 7

1. L'UNIRE tiene i seguenti libri genealogici:

- **Libro I : Cavallo Orientale;**
- **Libro II : Cavallo Anglo-Arabo (a.a.);**
- **Libro III: Sella italiano (s.i.).**

1.1 Libro I : Cavallo Orientale

1.1.1 Il libro del cavallo orientale comprende i cavalli provenienti dalle zone di origine del cavallo orientale e già iscritti in libri genealogici italiani od esteri riconosciuti o nati da genitori già iscritti in libri genealogici italiani o esteri riconosciuti. Esso ha come obiettivo di selezione le corse di fondo.

1.1.2 Il libro è distinto in due Sezioni:

1[^] Sezione – Puro Sangue Orientale (p.s.o.) : comprende i cavalli discendenti dei Purosangue Arabi o Orientali registrati nello Stud Book italiano alla fine del XIX secolo ed i loro incroci con i p.s.a.(W.A.H.O.).

2[^] Sezione – Orientale : comprende cavalli orientali diversi dal Puro Sangue Orientale e dal Puro Sangue Arabo.

1.1.3 Sono iscritti nella 2[^] Sezione i cavalli provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti con specifico atto della CTC.

1.1.4 Ai fini del calcolo della percentuale di sangue arabo, ai cavalli Puro Sangue Orientale (Libro I, Sezione 1[^]) viene convenzionalmente attribuita una percentuale del 95% e ai cavalli Orientale (Libro I, Sezione 2[^]) viene convenzionalmente attribuita una percentuale del 75%.

1.2 Libro II : Cavallo Anglo-Arabo

1.2.1 Il libro del cavallo anglo arabo comprende i cavalli anglo-arabi definiti anche secondo le indicazioni della Conferenza Internazionale Anglo Arabo (C.I.A.A.). Esso ha come obiettivi di selezione la corsa ed il concorso ippico ed è diviso in tre sezioni:



1^ Sezione: cavalli con genotipo interamente derivante da ascendenti Puro Sangue Inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente libro genealogico e Puro Sangue Arabo (p.s.a.) rispondenti a requisiti e criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (WAHO) e loro meticci;

2^ Sezione: cavalli con genotipo derivante per almeno 15/16 da p.s.i. iscritti al pertinente libro genealogico e puro sangue arabo (p.s.a.) rispondenti a requisiti e criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (WAHO) e loro meticci. La restante frazione di 1/16 di genotipo, ovvero 2/32, deve provenire da ascendenti che non siano di origine sconosciuta, né di razza da tiro, né pony;

3^ Sezione: altri cavalli figli di cavalli Puro Sangue Inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente libro genealogico, di cavalli Anglo Arabi iscritti alla I e II Sezione, di cavalli Puro Sangue Arabi rispondenti ai requisiti e criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (WAHO) incrociati con cavalli orientali iscritti al Libro I e loro meticci.

1.2.2 Nelle suddette tre sezioni i soggetti con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% vengono definiti "anglo arabi di complemento" e tale loro condizione deve essere evidenziata in tutti i documenti ufficiali.

1.2.3 Nel Libro II: Cavallo Anglo-Arabo, sono iscritti i cavalli provenienti da libri genealogici esteri approvati dalla C.I.A.A..

1.3 Libro III: Cavallo Sella italiano

1.3.1 Il libro del Sella italiano comprende i cavalli di tale razza. La razza si è sviluppata nel tempo a partire dalle tradizionali popolazioni italiane di cavalli da sella rinsanguate da scambi con analoghe popolazioni estere e da riproduttori delle razze puro sangue inglese, arabo e anglo arabo. Essa ha come obiettivo di selezione il salto ostacoli.

1.3.2 Sono iscrivibili nel libro Sella italiano:

- a) soggetti nati dall'incrocio tra stalloni sella italiano iscritti al registro principale con fattrici delle razze Maremmana, Salernitana, Persana, Puro sangue inglese, Anglo arabo iscritte ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- b) soggetti nati dall'incrocio tra fattrici sella italiano iscritte al registro principale ovvero, ove previsto, al registro supplementare, con stalloni delle razze Maremmana, Salernitana, Persana e Anglo araba iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

- 
- c) soggetti nati dall'incrocio tra fattrici sella italiano iscritte al registro principale ovvero, ove previsto, al registro supplementare, con stalloni Puro sangue inglese iscritti al repertorio stalloni;
 - d) soggetti nati da stalloni sella italiano iscritti al registro principale e da fattrici sella iscritte al registro principale ovvero, ove previsto, al registro supplementare.

1.3.3 Nel Libro III Sella italiano, sono iscritti cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla CTC e, tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati.

Art. 8

1. E' istituito l'Albo degli allevatori al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di allevamento di fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo da sella italiano e adibite alla riproduzione.
2. L'albo degli allevatori è diviso in due sezioni:
 - Sezione A: comprende le persone fisiche e giuridiche titolari di imprese agricole site sul territorio italiano e proprietarie delle fattrici;
 - Sezione B: comprende altre persone fisiche e giuridiche proprietarie delle fattrici.
3. L'iscrizione all'Albo degli allevatori è richiesta, per iscritto, all'UC dagli allevatori e proprietari interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, se del caso, il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi delle Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.
4. Possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;
 - b) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine e all'organizzazione del libro genealogico del cavallo da Sella italiano;
 - c) siano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa sanitaria.
5. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. L'allevatore per il quale l'UC non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso alla CTC del libro genealogico.

6. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo nonché di quelli che abbiano presentato le proprie dimissioni. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'UC a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposita sezione B dell'albo.

Art. 9

1. Ciascun libro di cui all'art. 7 si articola in:
 - registro puledri;
 - registro principale.
2. Inoltre, per il Libro III Sella italiano, è previsto il registro supplementare, di cui ai successivi artt. 13 e 17.

Art. 10

1. Al registro puledri di ogni libro possono essere iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 7:
 - a) soggetti Orientali provenienti da genitori iscritti nel libro genealogico italiano o in analoghi libri genealogici esteri riconosciuti;
 - b) soggetti Anglo Arabi provenienti da genitori iscritti nei libri genealogici italiani o in analoghi registri di libri genealogici esteri riconosciuti (Libro II);
 - c) soggetti Sella italiano provenienti da genitori iscritti nel registro principale del libro genealogico italiano o da programmi di incrocio approvati.

Art. 11

1. Nel registro principale di ciascun libro sono iscritti i soggetti provenienti dal relativo registro puledri.
2. All'interno di ogni registro principale sono stabilite classi di merito degli stalloni e delle fattrici, sulla base di un criterio che verrà stabilito dalle norme tecniche e che verrà basato, a seconda della razza su una o più prove quali ad esempio: valutazioni genetiche in stazione o in campo, valutazioni morfofunzionali, performance sportive, ecc.



Art. 12

Al registro supplementare del Libro III Sella italiano vengono iscritti, con le modalità di cui al successivo articolo 17, i soggetti che, pur presentando caratteristiche da sella, non sono in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro puledri o al registro principale.

2. I maschi iscritti al registro supplementare non possono essere abilitati alla riproduzione.

Art. 13

1. Le femmine provenienti dal registro supplementare, limitatamente al Libro III Sella italiano, che siano frutto di 3^a generazione di successivi accoppiamenti, nei quali gli stalloni utilizzati siano tutti riconducibili al registro principale, a partire dall'inizio del loro 3° anno di vita e dal momento dell'identificazione del loro primo prodotto, possono essere iscritte al registro principale previa valutazione morfologica di cui all'art. 16.

Art. 14

1. Gli allevatori e i proprietari iscritti all'Albo di cui all'art.8 sono tenuti a comunicare all'UC tutte le nascite, acquisti, morti, vendite e furti di soggetti iscritti.
2. Le comunicazioni all'UC vanno effettuate secondo modalità stabilite nel manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi approvato con D.M. 9 ottobre 2007.

Art. 15

1. L'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata dai veterinari incaricati dall'UC secondo le modalità stabilite dal manuale operativo anagrafe equidi.
2. La verifica dell'identità dei soggetti importati e dei quali viene richiesta l'iscrizione al libro genealogico viene effettuata da un membro del corpo esperti, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo anagrafe equidi.



Art. 16

1. La valutazione morfologica delle femmine provenienti dai registri supplementari per l'iscrizione al registro principale, viene condotta da un membro del corpo degli esperti nominato dall'UNIRE sentito il coordinatore nazionale degli esperti, nell'ambito dei raduni indetti ogni anno dall'UC.
2. L'esito della valutazione morfologica è inappellabile.

Art. 17

1. Al registro supplementare possono essere iscritti i soggetti di cui all'art.13 ed in particolare:
 - a) i soggetti nati in Italia, previa visita di identificazione in possesso del Certificato di Intervento Fecondativo (CIF). La visita è condotta da un membro del corpo degli esperti che dovrà accertare che il soggetto sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle norme tecniche di selezione;
 - b) i soggetti già iscritti al libro genealogico e poi esclusi dai registri principali per motivi tecnico-regolamentari;
 - c) i soggetti non iscrivibili al registro funzionale del libro genealogico per motivi tecnico-regolamentari;
 - d) i soggetti nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modi diversi da quelli previsti dall'art. 7;
 - e) i soggetti figli di femmine iscritte al registro supplementare o al registro puledri e di stalloni iscritti al registro principale.

Art. 18

1. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'UC potrà in un qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti per sottoporli ad analisi per lo studio dei polimorfismi dei microsatelliti al livello del DNA oppure secondo altri metodi approvati dalla CTC.

Art. 19

1. La certificazione di origine dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano, è contenuta nel documento di identificazione (passaporto).

2. Nella sezione del documento di identificazione relativo alla certificazioni di origine, sono riportate, oltre al nome, la razza di appartenenza, la genealogia, l'indicazione del registro ed eventualmente della classe del registro principale in cui l'animale è iscritto.

Valutazioni genetiche

Art. 20

1. Alle valutazioni genetiche dei riproduttori provvede l'UNIRE secondo le modalità previste da appositi disciplinari.

Manifestazioni ufficiali del libro genealogico

Art. 21

1. Le mostre, i concorsi e le eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i cavalli iscritti ai tre libri genealogici sono organizzate secondo l'apposito disciplinare predisposto dall'UC su conforme parere della CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Obblighi degli allevatori e funzionamento del libro genealogico

Art. 22

1. L'allevatore o il proprietario iscritto all'Albo degli allevatori di cui all'art.8 si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare, le norme tecniche di selezione, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del libro;
 - b) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione impartite dall'UC;
 - c) a fornire agli organi competenti del libro genealogico ogni chiarimento e notizia riguardante i soggetti iscritti.



Art. 23

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare, l'allevatore o il proprietario, in relazione alla gravità dell'infrazione accertata è passibile di:
 - a) ammonimento;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) esclusione dal libro genealogico dei soggetti per i quali sia stata accertata la loro errata identificazione;
 - d) sospensione a tempo determinato dell'allevatore o del proprietario dall'Albo e/o del cavallo dal libro genealogico;
 - e) radiazione dell'allevatore o del proprietario dall'Albo e/o del cavallo dal libro genealogico;
 - f) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di frode.
2. I provvedimenti sono presi dall'UC contro il provvedimento di cui alla lettera e) è ammesso il ricorso dell'allevatore alla CTC che emette giudizio definitivo. Qualora le violazioni rilevino ai sensi del Regolamento di disciplina di cui al decreto ministeriale 19.03.2002, gli atti sono trasmessi anche alla Commissione di disciplina di I^a istanza dell'UNIRE.

Art. 24

1. Al funzionamento del libro genealogico si provvede con quote contributive versate dall'UNIRE, con proventi derivanti dal rilascio dei certificati genealogici di iscrizione, con contributi statali, regionali, o privati, nonché con altri eventuali proventi.

Disposizioni generali

Art. 25

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere di libri genealogici hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 26

1. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o proposte dall'UNIRE su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.



Norma transitoria

Art. 27

1. Le femmine iscritte al registro supplementare del libro genealogico dell'anglo-araba (a.a.) alla data di entrata in vigore della presente normativa vengono iscritte al registro principale.
2. Le norme tecniche di selezione, di inseminazione artificiale e di valutazione genetica in stazione degli stalloni, approvate con D.M. n.23689 del 26.9.2003 ed il disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico, approvato con D.M. n.22493 del 1.10.2001, nelle more della loro rielaborazione, si applicano esclusivamente per le parti non in contrasto con il presente disciplinare.

VISTO SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Blasi)



Per copia conforme

De.